

TASSA RIFIUTI

REGOLAMENTO TARI

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 31.07.2014

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

N. 37 DEL 09.06.2015

N. 46 DEL 30.07.2015

N. 29 DEL 29.04.2016

INDICE

CAPO I – APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

- Art. 1 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
- Art. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 – RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO
- Art. 4 – SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 – SOGGETTO PASSIVO
- Art. 6 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- Art. 7 – DETENZIONE TEMPORANEA
- Art. 8 – SUPERFICI ASSOGGETTATE A TARI
- Art. 9 – DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI
- Art. 10 – LOCALI E AREE ESCLUSI DALLA TASSA
- Art. 11 – DECORRENZA DELLA TASSA
- Art. 12 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 13 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 14 – COMPOSIZIONE DELLA TASSA
- Art. 15 – PIANO FINANZIARIO
- Art. 16 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 17 – CATEGORIE DI CONTRIBUENZA
- Art. 18 – UTENZE DOMESTICHE
- Art. 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 20 – CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 21 – UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 22 – CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 23 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 24 – AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE E DELLE ESENZIONI

- Art. 25 – ISTANZA PER RIDUZIONI E ESENZIONI
- Art. 26 – ZONE SERVITE, ZONE NON SERVITE
- Art. 27 – CRITERI PER LE RIDUZIONI DELLA TARI
- Art. 28 – CRITERI PER LE RIDUZIONI DELLA TARI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Art. 29 – ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE
- Art. 30 – RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CON CONFERIMENTO ALLE SEA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 31 – RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 32 – RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 33 – RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

CAPO V -DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA E TRIBUTO PROVINCIALE

- Art. 34 – TASSA GIORNALIERA
- Art. 35 – APPLICAZIONE DELLA TASSA GIORNALIERA IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE
- Art. 36 – TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI – DICHIARAZIONE E GESTIONE DELLA TASSA

- Art. 37– DICHIARAZIONE DI DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
- Art. 38– TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA
- Art. 39– VERSAMENTO DELLA TASSA
- Art. 40– DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI
- Art. 41– RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- Art. 42– ATTIVITA' DI CONTROLLO, INTERESSI E IMPORTO MINIMO DELL'ACCERTAMENTO
- Art. 43– FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARI

CAPO VII – ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

- Art. 44– ACCERTAMENTI
- Art. 45– SANZIONI
- Art. 46– CONTENZIOSO
- Art. 47– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO VIII -NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 48 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Art. 49 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

CAPO 1 APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art. 1 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Il presente regolamento attiva e disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. La tassa sui rifiuti (TARI) è parte dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta anch'essa ai sensi del medesimo art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;
3. La predetta tassa sui rifiuti (TARI), è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
4. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art. 184 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i;
5. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art.1 della legge 147/2013 .
6. La tariffa della tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , ovvero dell'art.1 comma 652 L.147/2013, in caso in cui il Comune abbia effettuato proprie rilevazioni relativamente a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. Esso fissa i criteri per l'applicazione della tassa al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione della tassa , alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3 RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio pubblico, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dalla deliberazione di assimilazione del Comune n. 11 del 06/02/1998 e ss.mm.ii.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 201/2011, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del Dlgs Dlgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se speciali e non pericolosi);
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario rimangono in capo agli stessi possessori o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta. Nel caso di associazioni non riconosciute la responsabilità del pagamento della tassa è di chi le presiede o le rappresenta in solido con tutti i soci.

ART. 6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso o chiudibile su almeno tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
4. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, adibite ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7 DETTENZIONE TEMPORANEA

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

ART. 8 SUPERFICII ASSOGETTATE A TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 647 della L 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

ART. 9 DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

ART. 10 LOCALI E AREE ESCLUSI DALLA TASSA

1. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati alla tassa sui rifiuti solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.
4. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree

- scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro.
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del c.c., o comunque destinati ad esclusivo utilizzo agricolo per la conservazione dei prodotti, per il ricovero del bestiame e per la custodia degli attrezzi. Sono invece soggette a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
 - f. ripostigli, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili non collegati da scale fisse, limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore a m. 1,5 rispetto alla pavimentazione;
 - g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - h. locali impraticabili o in stato di abbandono;
 - i. locali di proprietà dell'ente e adibiti a sede degli uffici comunali per i quali il comune sostiene interamente le spese di funzionamento.
 - j. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, tranne le aree operative che sono soggette a tassazione;
 - k. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - l. le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - m. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.
 - n. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 - o. I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 11

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato nelle modalità di cui all'art. 37 comma 3.

Art. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 7, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art.13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

2. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente ai Comuni, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie, secondo quanto disposto dal summenzionato articolo.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 14

COMPOSIZIONE DELLA TASSA

1. La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tassa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, gestione del tributo e altri costi generali.
3. La tassa è composta da una quota fissa, e da una quota variabile, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

Art. 15

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa comunale sui rifiuti richiede la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi annuali per la gestione del servizio relativo alla raccolta, pulizia stradale e trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
4. L'ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e per i rifiuti) esamina e delibera il Piano Finanziario e lo trasmette al Comune
5. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato da Atersir e dai costi posti direttamente a carico del Comune (es: costi di accertamento e riscossione).
6. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze suddivise in due macro classi individuate dal predetto decreto, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Art. 16

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e l'art.14 della Direttiva Comunitaria 2009/98/CE.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. 158/99
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi).

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 37, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a n. 2 componenti fino al momento di acquisizione del numero effettivo di occupanti.
6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
 - Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore o inferiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 20

CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tari relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La quota variabile della tari è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze,.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo degli occupanti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art.21 UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La TARI delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22 CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tari è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99.
4. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 23 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie di locali ed aree imponibili è quella dichiarata o accertata ai fini TARSU, sino all'attuazione del comma 647 dell'art. 1 L. n. 147/2013.
2. La determinazione delle superfici di cui al precedente comma va effettuata tenendo conto delle esclusioni di cui agli artt. 8-9-10 del presente regolamento.
3. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
4. Per le aree scoperte la superficie è misurata considerando le aree operative in quanto sono suscettibili di produrre rifiuti.
5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 24 AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE E DELLE ESENZIONI

Art. 25
ISTANZA PER RIDUZIONI E ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'istanza va presentata entro il 30 aprile dell'anno a cui la riduzione/esenzione si riferisce, tranne il caso di presentazione della richiesta di riduzione/esenzione unitamente alla denuncia originaria ai fini TARI, la quale deve avvenire nei termini previsti all'art. 37. L'applicazione della riduzione o esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, una volta concessa, vale anche per gli anni successivi purchè siano ancora rispettati i requisiti richiesti.
3. L'agevolazione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

ART. 26
ZONE SERVITE, ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati: centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati nonché negli altri insediamenti sparsi e negli ulteriori insediamenti ai quali viene esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti individuati nel regolamento del servizio di nettezza urbana. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza su strada carrozzabile tra essi ed il punto più vicino di raccolta non sia superiore a 750 metri lineari.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 657 della L. n. 147/2013, la tassa è dovuta in misura ridotta per le utenze ricadenti nelle zone non servite.
3. Per gli utenti ricadenti in zone non servite, è applicata una riduzione della tariffa secondo le percentuali indicata nella tabella sottostante ed è dovuta a seguito di presentazione di apposita istanza nei termini di cui all'art. 25 comma 2. La riduzione viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Percentuale di riduzione (%)	Distanza (calcolata ai sensi del comma 1)
60%	Zone non servite superiori a 750 metri fino a 1000 metri
65%	Superiore a 1000 metri e fino a 2000 metri
70%	Superiore a 2000 metri

ART.27
CRITERI PER LE RIDUZIONI DELLA TARI

1. Le riduzioni della TARI sono determinate in relazione ai seguenti criteri e dietro presentazione di apposita istanza nei termini di cui all'art. 25 comma 2:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;

- b) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - c) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. La tassa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata:
- a) **20 %** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni all'anno, purchè risultino non locate;
 - b) **20 %** locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c) **20 %** abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero, purchè risultino non locate;
 - d) **20%** fabbricati rurali ad uso abitativo.

ART. 28

CRITERI PER LE RIDUZIONI DELLA TARI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla TARI in relazione ai seguenti criteri:
- a) Conferimento per le utenze domestiche dei rifiuti raccolti differenziatamente e recuperabili direttamente ai Centri Ecologici Attrezzati (ex Centri Ambiente) secondo quanto previsto nel successivo art. 30;
 - b) alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al riciclo con ditte autorizzate, secondo quanto previsto nel successivo art.31.

ART. 29

ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.

1. E' concessa l'esenzione totale dal tributo, per le utenze domestiche i cui occupanti siano residenti nel comune di San Giovanni in Marignano, e abbiano le seguenti caratteristiche (alternative tra loro):

- a) un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in proprietà;
- b) un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in affitto;
- c) occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3^a grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in proprietà.
- d) occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3^a grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell'anno a cui l'esenzione si riferisce) in affitto.
- e) occupante che presenta nel proprio nucleo familiare una persona disabile portatrice di invalidità totale (100%) certificata ai fini della corresponsione degli emolumenti di cui alla Legge 104/1992 e/o altre disposizioni di legge.

Con deliberazione che disciplina le tariffe sono stabiliti i limiti di reddito imponibile IRPEF per avere diritto alle esenzioni sopra indicate.

- 2. E' concessa l'esenzione totale per locali ed aree delle associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale o scolastico per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
- 3. E' concessa l'esenzione totale per locali occupati da persone sole o in nuclei famigliari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune.
- 4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti sono concesse su domanda dell'interessato da presentare a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno a cui l'esenzione si riferisce, tranne il caso di presentazione dell'istanza unitamente alla denuncia originaria ai fini TARI, la quale deve avvenire nei termini previsti all'art. 37. Il comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'esenzione, una volta concessa, vale anche per gli anni successivi purchè siano ancora rispettati i requisiti di cui ai commi precedenti senza bisogno di una nuova domanda.
- 5. Le esenzioni previste dal presente articolo sono considerate agevolazioni non tariffarie, quindi sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi derivanti dal tributo.

ART. 30

RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CON CONFERIMENTO ALLE SEA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una riduzione sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

- da 50 a 150 Kg convenzionali euro 20,00;
- da 151 a 300 Kg convenzionali euro 30,00;
- da 301 a 450 Kg convenzionali euro 40,00;
- da 451 a 600 Kg convenzionali euro 50,00;
- da 601 a 750 Kg convenzionali euro 60,00;
- da 751 a 900 Kg convenzionali euro 70,00;
- da 901 Kg convenzionali euro 80,00;

2. Per Kg convenzionali si intende il valore ottenuto sommando i prodotti tra le quantità in Kg effettivamente conferite al Centro ambiente di ciascuna tipologia di tributo e i coefficienti di valorizzazione economica del rifiuto indicati nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO	COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE
CARTA	0,4
VETRO	0,3
PLASTICA	0,5
SCARTI DI GIARDINAGGIO	0,2
INGOMBRANTI METALLICI	0,4
INGOMBRANTI LIGNEI	0,3
INGOMBRANTI VARI	0,2
INERTI	0,05
ALLUMINIO	5
PILE	1
MEDICINALI	1
CONTENITORI T/F	0,5
ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,1
STRACCI	1,2
OLII VEGETALI	1
OLII MINERALI	0,8
FRIGORIFERI	0,2

3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
4. In sostituzione del rimborso monetario, il comune può attribuire buoni spesa di valore identico al rimborso spettante, utilizzabili per acquisti di beni e servizi presso operatori economici operanti nell'ambito del territorio comunale. Il contribuente avente diritto, che opererà per i buoni spesa in luogo del rimborso monetario, dovrà fare esplicita richiesta all'ufficio tributi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Gli operatori economici interessati all'iniziativa presenteranno apposita richiesta al comune.

ART.31

RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è assicurata una riduzione della parte variabile della tariffa, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo, così come definito all'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Nel caso sia dimostrata a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione, l'effettiva e corretta destinazione al riciclo di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, è accordata una riduzione della tariffa parte variabile secondo le seguenti fasce:

- riduzione del 5% della tariffa variabile nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 15% dei rifiuti complessivamente prodotti;
 - riduzione del 15% della tariffa variabile nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 30% dei rifiuti complessivamente prodotti;
 - riduzione del 25% della tariffa variabile nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 50% dei rifiuti complessivamente prodotti;
3. Per l'ottenimento della riduzione di cui al comma 2, l'utente deve presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, apposita istanza secondo i modelli predisposti dall'ente;
4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili ricomprese al comma 2 non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune con la delibera tariffaria; in caso di incapienza, le riduzioni spettanti sono ridotte proporzionalmente.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 32

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 33.
2. E' concessa una riduzione della tassa fino al 100% per i locali delle nuove utenze non domestiche, iscritte al registro imprese della Camera di Commercio o agli albi professionali, che impiegano nei locali su indicati almeno un lavoratore con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. La riduzione è concessa per i primi 12 mesi a partire dall'iscrizione ai suddetti registri o albi, nel limite di spesa stabilito dal Comune con la delibera tariffaria; in caso di incapienza, le riduzioni spettanti sono ridotte proporzionalmente.

ART. 33

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata nei termini di cui all'art. 25 comma 2 dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
_lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
_laboratori fotografici, eliografie	20%
_autoriparatori, elettrauto, distributori carburante, riparazione elettrodomestici	30%
_gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
_laboratori di analisi	15%
_autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, lucidatura mobili, carrozzerie, laboratori orafi	40%
_metalmeccanici a carattere industriale, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, cantieri navali	50%
_ fabbri e tornitori	20%
_ falegnamerie, allestimenti, insegne, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine, riparatori sci	20%

_tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie, pelletterie	20%
_imbianchini e tinteggiatori	15%
_aziende agricole e vitivinicole, industria alimentare	30%
_marmisti e lapidei , manufatti in cemento e materiali edili	30%

3. per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: indicare nella denuncia originaria o di variazione o nell'apposita istanza il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), allegando la prevista documentazione che dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

CAPO V
DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA E TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 34
TASSA GIORNALIERA

1. La tassa giornaliera è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della TARI.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche .
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, ai fini della riscossione della tassa giornaliera, laddove il servizio è affidato all'esterno, il Gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col Gestore medesimo.
8. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti , si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.
9. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono la tassa sulla base delle giornate programmate.
10. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
11. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al Gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.

ART. 35
APPLICAZIONE DELLA TASSA GIORNALIERA IN CASO DI OCCUPAZIONI
ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, la tassa giornaliera è recuperata contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 36
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Alla tassa sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare della tassa disciplinata da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DELLA TASSA

ART. 37

DICHIARAZIONE DI DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dalla tassa comunale sui rifiuti devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio la detenzione o il possesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate.
2. I soggetti interessati sono tenuti a presentare la dichiarazione di intervenute variazioni che sono rilevanti ai fini della determinazione della tassa entro il termine di cui al comma 1, ovvero entro i termini specificatamente indicati agli articoli precedenti (artt. 25, 26, 27, 29, 31, 33).
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione entro 60 giorni dall'evento, che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo. In caso di presentazione della denuncia di cessazione oltre il suddetto termine, la stessa avrà effetto a decorrere dalla data di presentazione all'ufficio tributi/protocollo, salvo il caso di oggettivo e documentato non utilizzo dei locali (alienazione, recesso dal contratto di locazione, cessazione attività, disdetta utenze, pagamento della tassa da parte del detentore, occupante o possessore subentrante, ...).
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.
5. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.

ART. 38

TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento della tassa dovuta entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 16 GIUGNO dell'anno di competenza;
 - 2° rata entro il 16 DICEMBRE dell'anno di competenza.

E' consentito il pagamento in un'unica rata entro il 16 giugno di ogni anno.

1. bis. Il termine del 16 giugno di cui al comma 1, può essere posticipato, se il piano tariffario non è approvato dal consiglio d'ambito ATERSIR almeno due mesi prima del 16 giugno oppure se il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione viene fissato posteriormente al 31 marzo dell'anno. Tale scadenza, non può comunque essere posteriore al 30 settembre dell'anno.

2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 39

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti, unitamente all'addizionale provinciale, è riscossa interamente dal Comune.
2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. 504/92.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 40

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. L'ufficio tributi, nella persona del Funzionario Responsabile della tassa sui rifiuti, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 rate mensili. Le rate possono avere anche cadenza bimestrale/trimestrale/semestrale entro il periodo massimo di anni 2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 26.000 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione bancaria.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi di cui all'art. 20 bis del vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali. Il provvedimento di rateizzazione o sospensione è adottato dal Funzionario Responsabile della tassa.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del pagamento dell'ultima rata degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.

ART. 41

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 20 bis del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all'importo di cui all'art. 21 co. 2 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
4. Le somme da rimborsare possono essere, su richiesta del contribuente, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI.

ART. 42

ATTIVITA' DI CONTROLLO, INTERESSI E IMPORTO MINIMO DELL'ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1 commi 161 e 162 della L. n. 296/2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di TARI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori di cui all'art. 20 bis del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
3. Per l'accertamento della tassa, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
4. Non si procede all'accertamento e alla relativa riscossione coattiva del tributo, qualora l'ammontare complessivo del tributo, anche se riferito a più periodi d'imposta, non superi l'importo di euro 16,53.

ART. 43

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARI

1. La Giunta comunale nomina il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 44 ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

ART. 45 SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 695 a 701 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nelle misure minime stabilite ai commi 696, 697, 698.

ART. 46 CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

ART.47 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sui rifiuti disciplinata dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 48
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione della tassa sui rifiuti, per il solo anno 2014, in deroga al comma 5 dell'art. 18 "Utenze domestiche", nelle more dell'acquisizione dei dati necessari, viene assegnato un numero di componenti pari a 2 per le utenze domestiche dei soggetti non residenti ovvero di soggetti non persone fisiche, salvo apposita dichiarazione presentata dal soggetto passivo presentata ai sensi dell'art. 37 e indicante un diverso numero di componenti.
2. In sede di prima applicazione della tassa, per il solo anno 2014, il termine indicato al comma 2 dell'art. 25 "Istanze per riduzioni e esenzioni" è posticipato al 31 agosto 2014;
3. In sede di prima applicazione della tassa, per il solo anno 2014, il termine indicato al comma 4 dell'art. 29 "Esenzioni a carico del Bilancio Comunale" è posticipato al 31 agosto 2014;
4. In sede di prima applicazione della tassa, per il solo anno 2014, il termine indicato al comma 3 dell'art. 31 "Riduzioni per produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero da parte delle utenze non domestiche" è posticipato al 31 agosto 2014;
5. Per l'anno 2014, in sede di prima applicazione della tassa, in deroga all'art. 38 comma 1, le scadenze sono fissate in: 30 settembre 2014 (1^ rata) e 30 novembre 2014 (2^ rata). E' possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro il 30 settembre 2014.
6. Per l'anno 2015 il termine per la richiesta di esenzione prevista al comma 1 lett. e) dell'articolo 29 "Esenzioni a carico del Bilancio Comunale" è posticipato al 31 agosto 2015.

ART 49
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto.

ALLEGATO A
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club